



PROTOCOLLO OPERATIVO

per l'implementazione di servizi 5G e free WiFi Internet nell'ambito della comunità portuale di Napoli

TRA

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con sede in Napoli, Piazzale Pisacane – Interno Porto, Codice Fiscale 95255720633, rappresentata dal Presidente Dott. Pietro Spirito, nato a Maddaloni (CE) il 20 aprile 1962, nominato con Decreto Ministeriale n. 423 del 5.12.2016 (di seguito "AdSP")

E

FASTWEB S.P.A., società a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom A.G., con sede legale in Milano, Via Caracciolo 51, P.IVA 12878470157, iscrizione al registro A.E.E. IT 08020000003838 (di seguito "Fastweb"), rappresentata da Elena Marchetto, nata a San Donà di Piave (VE) il 16.03.1970, codice fiscale –omissis-

Fastweb e AdSP , congiuntamente le " Parti "

PREMESSO CHE

1. La Commissione Europea (comunicazione 2016/588 del 14 settembre 2016) ha individuato il dispiegamento tempestivo del 5G come un'opportunità strategica per l'Europa, evidenziando la necessità di promuovere azioni concrete che perseguano i seguenti obiettivi: a) promuovere sperimentazioni preliminari nell'ambito degli accordi 5G-PPP a partire dal 2017, e sperimentazioni pre-commerciali con una chiara dimensione transfrontaliera dell'UE a partire dal 2018; b) incoraggiare gli Stati membri a sviluppare, entro la fine del 2017, tabelle di marcia nazionali per il dispiegamento del 5G, come parte dei piani nazionali per la banda larga; c) garantire che ogni Stato membro designi almeno una città principale come "abilitata al 5G" entro la fine del 2020.
2. Il Ministero dello Sviluppo Economico sta promuovendo la sperimentazione dei sistemi e delle tecnologie di accesso radio per reti di prossima generazione 5G da realizzarsi in diverse aree geografiche del territorio nazionale.



3. Lo sviluppo delle tecnologie radiomobili e la loro disponibilità rivestono per la comunità portuale di Napoli una crescente importanza affinché sia possibile fruire di servizi di comunicazione elettronica sempre più evoluti.
4. In accordo con quanto previsto dall'Agenda Digitale Europea, nonché dal Piano Triennale dell'Informatica nella Pubblica Amministrazione, l'AdSP ha avviato un percorso di sviluppo tecnologico atto a migliorare significativamente la propria operatività in ambito portuale e ad offrire alla propria comunità nuovi servizi abilitanti, attraverso lo sviluppo dell'ampia gamma delle tecnologie digitali che ne rappresentano il pilastro fondamentale.
5. Le attività di installazione di reti Wi-Fi, funzionali anche al lancio dei prossimi servizi 5G nonché i correlati servizi di IoT, si inquadrano nelle componenti di infrastrutture materiali e di utilizzo dei dati della Pubblica Amministrazione previste nel Piano Triennale dell'Informatica nella PA.
6. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è interessata a favorire l'implementazione di sistemi di comunicazione elettronica ad alte prestazioni, anche al fine di offrire servizi di connettività WiFi di buon livello alla comunità portuale, con particolare interesse rivolto alla molteplicità di soggetti in transito nel porto di Napoli.
7. Fastweb S.p.A. sostiene l'Action Plan pubblicato in data 14.09.2016 dalla Commissione Europea in cui sono indicate le azioni per accelerare lo sviluppo del 5G come sopra specificato e pertanto è interessata ad implementare progetti di installazione e fornitura di reti e servizi Wi-Fi, anche in quanto funzionali a supportare un più rapido sviluppo di reti e servizi 5G, in collaborazione con soggetti pubblici e privati.
8. Le Parti intendono cooperare per sviluppare un progetto sperimentale che riguardi l'utilizzo delle tecnologie e le soluzioni tecniche atte a supportare lo sviluppo di reti e servizi WiFi in conformità con quanto premesso, facendo leva sia sugli asset tecnologici di Fastweb che sugli asset ed il ruolo dell'AdSP, nel rispetto della vigente normativa che regola le occupazioni demaniali in ambito portuale.
9. Le Parti, con il presente accordo, pienamente coerente con il quadro normativo di riferimento, intendono pertanto regolare i termini della loro collaborazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti definiscono quanto segue:



Art. 1 – Oggetto ed impegno delle Parti

1. Le premesse costituiscono parte essenziale e fondante del presente protocollo.
2. Le Parti si impegnano a cooperare congiuntamente con il massimo impegno e secondo buona fede, per la definizione e l'implementazione di reti WiFi in ambito portuale in coerenza con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti.
3. In particolare Fastweb si impegna a:
 - avviare la sperimentazione di una rete Wi-Fi per la fornitura di servizi di connettività WiFi Free rivolta ai cittadini ed ai soggetti operanti nelle aree dell'ambito portuale indicate come "Molo Pisacane", "Porta di Massa", "Immacolatella Vecchia", "Stazione Marittima", "Molo Beverello" e "Perimetrale" (cfr. il *progetto di massima per la copertura WiFi del Porto di Napoli*, allegato);
 - realizzare una rete composta da un numero adeguato di punti di accesso radio (AP), tale da garantire una elevata affidabilità trasmissiva, una riduzione degli impatti ambientali e la massimizzazione dell'efficienza energetica (es.: microcelle con potenza in antenna inferiore ai 5 Watt);
 - fornire all' AdSP gli strumenti tecnologici necessari alla registrazione degli utenti che accedono al servizio WiFi e ad un adeguato monitoraggio dell'utilizzo del servizio stesso.
4. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si impegna a mettere a disposizione della sperimentazione di cui trattasi, previo espletamento delle procedure previste dal vigente Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime dell'Adsp, di cui alla delibera n. 358 del 19/11/2018, le infrastrutture utili, quali ad esempio cavidotti interni ed esterni per il passaggio della fibra, pali, allacci elettrici (...), ed ogni altra infrastruttura ritenuta utile allo sviluppo dei progetti nelle aree individuate. Dette infrastrutture rimangono di esclusiva proprietà dell'Autorità medesima, che ne concede l'uso a Fastweb ai sensi della normativa vigente, per la durata del progetto, alle condizioni indicate all'Art.2.
5. La sottoscrizione del presente Protocollo non limita in alcun modo l'operatore ad offrire sul mercato i propri prodotti e/o servizi e all'Adsp di valutare o sottoscrivere accordi, di qualsivoglia natura e oggetto, con altri soggetti.



6. Le attività previste nell'ambito del presente Protocollo non costituiscono attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c) della Legge 28 gennaio 1994 n.84.
7. Le parti convengono che le modalità operative per la realizzazione delle reti WiFi, saranno definite in apposito progetto esecutivo a valle dei necessari confronti tecnici e programmatici.

Art. 2 – Durata

1. Il presente Protocollo di intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata 4 (quattro) anni.
2. Al termine del periodo di validità del presente protocollo, sarà valutata l'ipotesi di un eventuale rinnovo con le modalità previste dal vigente Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime dell'Adsp (cfr. art. 24).

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. Le parti si impegnano a costituire un Gruppo di lavoro con la partecipazione al massimo di 4 componenti per ciascuna delle parti, individuando tra questi, un "referente del progetto".
Il Gruppo di lavoro verrà costituito al fine:
 - definire il progetto esecutivo per la realizzazione della rete WiFi di cui al presente Protocollo;
 - monitorare le fasi applicative del presente protocollo;
 - verificare lo stato di implementazione della rete WiFi comprensivo della ratifica dell'accensione del servizio;
 - esaminare lo stato di avanzamento della rete e di offerta dei servizi anche in relazione alle specifiche esigenze dell'AdSP;
2. Il Gruppo di lavoro determinerà un Cronoprogramma del Progetto, e tutte le attività si svolgeranno in base a tale Cronoprogramma, in cui saranno indicate le rispettive fasi e la relativa pianificazione. Il Cronoprogramma verrà aggiornato periodicamente.
3. Le Parti, avvalendosi dei propri referenti, si impegnano ad effettuare riunioni periodiche con cadenza allineata alle tempistiche indicate al punto precedente, e comunque ogni



qualvolta una delle Parti ne manifesti l'esigenza. Di ciascuna riunione verrà predisposto apposito verbale.

4. Ciascuna Parte è responsabile dell'esatta e completa attuazione delle proprie prestazioni nell'ambito del presente Protocollo.

Art. 4 - Responsabilità

1. Fastweb è responsabile di ogni e qualsivoglia danno diretto o indiretto e consequenzialmente connesso all'esecuzione dei lavori in applicazione del presente Protocollo.
2. Le Parti in nessun caso sono responsabili l'una verso l'altra, per perdita di profitto, produttività, spese generali, mancato guadagno dell'altra parte, né per qualsiasi altra forma di lucro cessante o danno indiretto e consequenzialmente connesso all'esecuzione, mancata esecuzione, applicazione, interpretazione del presente Protocollo salvo il caso di dolo o colpa grave.
3. L'Autorità di Sistema Portuale si riserva di revocare in tutto o in parte il presente Protocollo, modificare in tutto o in parte le condizioni dello stesso, nel caso in cui Fastweb si renda inadempiente agli obblighi ivi contenuti, o ad altri obblighi di legge, nonché in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta alcuno da parte di Fastweb.

Art. 5 - Oneri

1. Le parti concordano che all'esito favorevole della definizione dell'istruttoria finalizzata al rilascio della concessione per l'occupazione delle infrastrutture portuali, Fastweb dovrà corrispondere all' AdSP gli oneri concessori determinati ai sensi della normativa vigente, in base alle reali consistenze degli asset utilizzati.

In considerazione degli investimenti che Fastweb dovrà sostenere, dell'interesse pubblico sotteso, dei vantaggi a favore della collettività e dell'utenza portuale, nonché tenuto conto del diritto di godimento non esclusivo delle infrastrutture utilizzate, gli oneri concessori da corrispondere, posti a base della procedura per il rilascio del titolo per l'occupazione demaniale, saranno ridotti del 50%, ai sensi delle previsioni di cui al D.M. 19/07/1989 e dell'art. 30 del citato Regolamento d'uso del demanio di questa AdSP.



2. Fastweb si impegna a sostenere tutti gli oneri ed i costi derivanti da quanto previsto dal presente Protocollo e per tutta la durata del Progetto, comprese le spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e per il ripristino a regola d'arte delle aree medesime.
3. Fastweb fornirà la documentazione comprovante che le emissioni elettromagnetiche delle antenne WiFi sono ampiamente al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente, acquisendo preventivamente, a propria cura e spese, i necessari nulla osta/autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni interessate.
4. Fastweb si farà carico di tutti gli oneri e adempimenti necessari alla sicurezza come ad esempio la documentazione di asseverazione statica dei pali di nuova installazione o di quelli preesistenti, individuati per l'ancoraggio degli AP.
5. Le attività di progettazione, fornitura ed installazione degli Access Point (AP) e relativi collegamenti saranno a carico di Fastweb, mentre la scelta delle infrastrutture da utilizzare per la posa in opera della fibra ottica, piuttosto che per l'installazione degli AP, sarà effettuata di comune accordo tra AdSP e Fastweb all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 3 del presente protocollo, individuando quelle migliori presenti nelle aree da coprire.
6. Nessun costo od onere è previsto a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

Art. 6 - Titolarità dei dati

1. Lo scambio di dati tra le Parti lascia invariata la rispettiva titolarità, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 242 del 4 novembre 2010.
2. I dati messi a disposizione dall'AdSP restano di titolarità della stessa, che non può in alcun caso cedere a terzi i dati cui accede per effetto del presente Protocollo. Le medesime restrizioni si applicano anche a Fastweb SPA.

Art. 7 – Riservatezza e confidenzialità

1. Il contenuto della documentazione che perverrà formalmente all'Autorità di Sistema Portuale nell'ambito del progetto Wi-Fi sarà trattato con la dovuta riservatezza, fermo il



riconoscimento della proprietà industriale di Fastweb, e, nel rispetto degli obblighi di legge in materia di accesso documentale disciplinato dalla Legge 241/1990 e s.m.i. e di accesso civico (FOIA) introdotto dal D. Lgs 97/2016, sarà consentito l'accesso alla documentazione con le sole limitazioni previste dalla prefata normativa statale; in particolare, Fastweb si obbliga alla tutela della riservatezza dei dati in conformità alle previsioni di cui al Regolamento UE GDPR 2016/679.

2. E' fatto salvo il rispetto degli obblighi di trasparenza, divulgazione e comunicazione imposti dalla legge e dalle deliberazioni dell'Autorità di Garanzia delle Comunicazioni (AGCOM) in materia, in particolare, di diritti di passaggio e accesso alle infrastrutture di posa.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione dei trattamenti contrattuali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR") ed il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (in vigore dal 19.09.2018). Ai sensi del GDPR, i dati personali oggetto del presente protocollo ovvero in ogni modo acquisiti o comunicati da una parte all'altra nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, saranno trattati allo scopo di adempiere alle obbligazioni da esso nascenti. Ciascuna delle parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) GDPR, sia nei confronti dell'altra che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, per ogni conseguenza di legge.

Art. 9 - Normativa in materia di responsabilità delle Persone Giuridiche

1. Fastweb S.p.A. dichiara di adottare il modello di cui alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 e di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi del citato decreto.
2. L'ADSP dichiara di conoscere le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 e di svolgere la propria attività nel rispetto della L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della



corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi del citato decreto.

Art. 10 – Legge regolatrice e foro competente

1. Il presente protocollo è regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni e qualsivoglia controversia che dovesse eventualmente insorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo che non dovesse essere risolta in via amichevole tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale

Il Presidente

Dott. Pietro SPIRITO

Per Fastweb S.p.A.

.....

.....

Allegato 1: "Progetto di massima per la copertura Wi-Fi del Porto di Napoli"